

STATUTO

Art. 1- Denominazione

E' costituita un'Associazione denominata: "Associazione Genitori Adottivi ed Affidatari Altoatesini", in lingua tedesca „Verein Südtiroler Adoptiv- und Pflegeeltern“ e in lingua ladina "Lia Genitores Adotifs y Secudienc de Suedtirol".

Art.2- Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità socio-assistenziali e svolge la sua attività nel territorio provinciale.

Scopi dell'associazione sono:

- affermare e sostenere il fondamentale ruolo sociale della famiglia, sottolineando la ricchezza e le peculiarità specifiche di quella adottiva e/o affidataria;
- promuovere l'accoglienza dei figli adottivi e dei figli di famiglie in difficoltà temporanea, attraverso iniziative rivolte al loro benessere, inserimento e sviluppo nel tessuto sociale della Provincia di Bolzano;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'adozione nazionale ed internazionale e dell'affido familiare;
- sostenere e prestare consulenza alle famiglie adottive ed affidatarie ed alle famiglie che intendano intraprendere questi percorsi;
- promuovere azioni ed iniziative mirate alla diffusione dell'adozione sul territorio provinciale, compresa la nascita di un ente autorizzato per l'adozione internazionale in Alto Adige.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha la sua sede in Bolzano, Vicolo Streiter 1/b.

Art. 4 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi o sovvenzioni degli enti o istituzioni pubbliche;
- contributi o sovvenzioni di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque strumentali rispetto al reperimento delle risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento delle attività di volontariato organizzate.

Art. 5 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che concordano con gli interessi dell'Associazione e ne condividono gli scopi.

Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche che sulla base di una richiesta sono state ammesse dal Consiglio Direttivo. Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione scritta e motivata all'interessato.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale, il cui importo viene annualmente determinato dall'Assemblea. Il nucleo familiare viene considerato

unitariamente; la quota sociale è familiare e conferisce diritto di voto in seno all'Assemblea ad uno solo dei componenti del nucleo familiare.

La quota sociale non è trasferibile e non è rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo può anche nominare soci onorari dell'Associazione. Si deve trattare di persone che si sono distinte nel campo dell'adozione o dell'affidamento. I soci onorari non pagano la quota sociale

Art. 6 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde nel caso di morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio può essere escluso dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- il socio è moroso per sei mesi nel pagamento della quota sociale;
- il socio esercita un'attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione;
- il socio non segue le disposizioni dello statuto e del regolamento o non ottempera alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

L'esclusione per morosità avviene tacitamente, mentre negli altri casi deve essere comunicata per iscritto al socio, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso tramite lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione, che provvederà alla nomina del Collegio dei Probiviri secondo le disposizioni previste all'articolo 12.

Art. 7 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Gli incarichi sociali, così come le prestazioni dei soci si intendono a titolo gratuito.

Art.8.- Assemblea dei Soci

Tutti i soci costituiscono l'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della convocazione e delle deliberazioni in prima seduta, deve essere presente o farsi rappresentare almeno la metà dei soci; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di una seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei voti.

Per deliberazioni che hanno per oggetto modificazioni dello statuto, è necessaria la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea:

- delibera sul rendiconto e sul bilancio preventivo;
- nomina il Consiglio Direttivo;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva lo statuto e le sue modificazioni;
- determina l'ammontare della quota sociale annuale;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altro tema che viene proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà dei soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata annualmente per iscritto, almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio ha un solo diritto di voto e può rappresentare non più di altri due soci.

Art. 9 – Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette persone, secondo quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina. I consiglieri rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Nel caso di recesso da parte di un membro del Consiglio Direttivo prima della scadenza, il Consiglio stesso può cooptare un membro supplente, che rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere più della metà dei suoi componenti.

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la gestione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto e li fa approvare dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può inoltre elaborare un regolamento interno per disciplinare e organizzare al meglio l'attività dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, devono essere presenti almeno la metà dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se il Consiglio Direttivo lo ritiene utile, può nominare un Comitato Scientifico con funzione consultiva. I membri del Comitato Scientifico possono essere anche non soci, ma persone con riconosciuta esperienza.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in caso di giudizio, ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea eventualmente anche tra non soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio rimane in carica per tre anni e i membri sono rieleggibili.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci o tra i soci stessi, sono sottoposte al Collegio dei Probiviri, che è composto da tre membri, soci dell'Associazione, dei quali due sono nominati dalle parti in causa, e uno, che presiede il collegio, è nominato dagli stessi rappresentanti nominati delle parti in causa.

Il Collegio ha ampi poteri di istruzione e di decisione, le deliberazioni vengono approvate a maggioranza. Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate sono previste dallo statuto.

Art. 13 – Bilancio

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il rendiconto dell'anno passato. Eventuali utili o avanzi di amministrazione possono essere impiegati solamente per la realizzazione delle finalità istituzionali. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Lo scioglimento dell'Associazione si effettua ai sensi dell'art. 27 del codice civile:

- a) quando le risorse economiche rispetto alle finalità da raggiungere sono diventate insufficienti;
- b) per le altre cause previste dall'art. 27 del codice civile.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano vengono devoluti ad altra associazione senza fini di lucro, che svolge la propria attività in settore uguale o analogo.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia.